Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — **Roma - Giovedì, 12 dicembre 1929 - Anno VIII** — **Numero 289**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.*— Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenso*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele M... e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganst le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del prossimo gennaio, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento sono sopra indicati.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la Mostra-Esposizione di arte sacra in Palermo.

Con decreto 21 novembre 1929-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1929 al registro n. 12 Finanze, foglio n. 277, la Direzione della rivista mensile « L'Arte Fascista » di Palermo è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra-Esposizione di arte sacra indetta in Palermo.

(6914)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2716.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1929, n. 2052.
Autorizzazione al Governo del Re a modificare la convenzione 15 settembre 1923, relativa alle opere di ampliamento e di sistemazione del porto di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 15 settembre 1923, approvata con Regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 2796, stipulata fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per le finanze, il Ministro per la marina (per la Marina mercantile), il comune di Bari e la So-

cietà Unione Industriale Italo-Francese, ora sostituita dal Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S.I.C.A.M.), per modificare la precedente convenzione 25 novembre 1919, relativa alle opere di ampliamento e sistemazione del porto di Bari;

Ritenuta la necessità ed urgenza di eseguire altre opere previste nel progetto di massima 29 gennaio 1919, a firma degli ingegneri Inglese e Lo Gatto, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 maggio 1919;

Ritenuta la necessità di provvedere, in conseguenza dell'esecuzione dei nuovi lavori, alla trasformazione del sistema dei pagamenti;

A termini dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare modificazioni alla convenzione 15 settembre 1923, concernente l'esecuzione delle opere di ampliamento e di sistemazione del porto di Bari, allo scopo di tener conto delle maggiori opere da eseguire dell'importo complessivo di L. 72,000,000, in aggiunta a quelle previste dalla citata convenzione 15 settembre 1923, e di trasformare il sistema dei pagamenti in quello ad annualità costanti comprensive di capitale e di interessi, fermo restando in 8,000,000 il limite di pagamento per ogni esercizio finanziario per tutta la durata dell'ammortamento.

Art. 2.

Con successivo Regio decreto sarà provveduto all'approvazione della nuova convenzione ed alla determinazione delle annualità mediante le quali sarà ammortizzato l'importo totale dei lavori contemplati nella menzionata nuova convenzione.

L'onere derivante dalla nuova convenzione farà carico al limite d'impegno per le annualità di opere in concessione, che verrà stabilito con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1930-31.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BIANCHI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 25. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2717.

REGIO DECRETO 18 novembre 1929, n. 2056.

Riforma dell'amministrazione centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, ed il regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651, e modificato con R. decreto 17 aprile 1921, numero 697, relativi alla istituzione ed al funzionamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;

Ritenuta la necessità di riformare l'organizzazione amministrativa centrale dell'Opera nazionale anzidetta, al fine di uniformarla ai nuovi principî generali in materia di ordinamento degli enti pubblici, e di meglio adeguarla alle attuali esigenze dell'Ente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, istituita con la legge 25 marzo 1917, n. 481, è stabilita dalle seguenti disposizioni, che sostituiscono quelle contenute nei commi dal secondo al quinto dell'art. 1 della legge predetta modificata con decreto-legge Luogotenenziale 17 marzo 1919, n. 573, e nell'art. 1 del regolamento esecutivo approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 65, modificato con R. decreto 17 aprile 1921, n. 697:

1° L'Opera nazionale ha sede in Roma ed è retta da un Consiglio di amministrazione, composto:

a) di tre membri scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica;

b) di quattro funzionari dello Stato scelti in base a designazioni: due, del Ministero delle finanze, rispettivamente per i servizi del Tesoro e per i servizi delle pensioni di guerra; uno, del Ministero dell'interno; uno, del Ministero delle corporazioni;

c) di quattro invalidi di guerra scelti, in base a designazioni fatte, per un numero triplo, dall'organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra.

I componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo. Con lo stesso decreto sono nominati il presidente ed il vice presidente, fra i membri di cui alla lettera *a*).

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni triennio; gli uscenti possono essere confermati. Il componente nominato in surrogazione straordinaria dura in carica pel periodo di tempo in cui vi sarebbe rimasto quello surrogato.

2° In seno al Consiglio di amministrazione è costituito un Comitato esecutivo con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio medesimo, all'ordinaria gestione dell'Opera ed a tutti i provvedimenti di urgenza.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente dell'Opera, ed è composto del detto vice presidente, del rappresentante del Ministero delle finanze per i servizi del Tesoro, e di altri due membri del Consiglio di amministrazione nominati, per l'intero triennio, con lo stesso Regio decreto di nomina del Consiglio, tra gli invalidi di guerra, di cui alla suindicata lettera *c*).

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del sopracitato regolamento esecutivo ed ogni altra norma contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 3.

La prima nomina, in attuazione del presente decreto, degli amministratori dell'Opera anzidetta avrà durata sino al 31 dicembre 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 29. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2718.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1929, n. 2057.

Disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della M.V.S.N. nei corpi e reparti del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, riguardante l'ordinamento delle legioni libiche permanenti di M.V.S.N.;

Riconosciuta l'urgente necessità di sistemare, nei corpi e reparti del Regio esercito, i sottufficiali delle legioni libiche permanenti della M.V.S.N. che optino per il passaggio, allo scopo di proseguirvi la carriera, ovvero siano esuberanti rispetto ai nuovi organici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali delle legioni libiche permanenti di M.V.S.N., divenuti tali nelle legioni stesse, che non potranno proseguire il servizio militare in Colonia per ragioni indipendenti dalla loro volontà, potranno chiedere di essere trasferiti nei corpi e nei reparti metropolitani del Regio esercito in Patria per proseguirvi la carriera, semprechè fisicamente idonei e meritevoli: l'accoglimento di tali domande è di competenza del Ministero della guerra ed è subordinato alla situazione dei quadri delle truppe metropolitane del Regio esercito ed alla disponibilità dei posti in organico.

Art. 2.

I primi capisquadra ed i capisquadra delle legioni libiche permanenti di M.V.S.N., che alla prima applicazione del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, opteranno per il rimpatrio e si troveranno nelle condizioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 17 dello stesso Regio decreto, potranno chiedere di essere trasferiti nei corpi e reparti metropolitani del Regio esercito, in Patria, purchè vi esista disponibilità di posti nei limiti degli organici, continuando, sino a quando interverrà la decisione del Ministero della guerra, a far parte del proprio ruolo ed a prestare servizio in Colonia, senza vincolo di ferma e col trattamento inerente al proprio grado.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 30. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2719.

REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 2046.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Casale Cremasco, con sede nel Comune omonimo.

N. 2046. R. decreto 12 settembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1907, il Consorzio di irrigazione di Casale Cremasco, con sede nel Comune omonimo, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 2720.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2032.

Riconoscimento del decreto della Sacra Congregazione de Propaganda Fide 22 gennaio 1929 col quale è stato eretto in ente morale il Collegio delle missioni africane, con sede in Verona.

N. 2032. R. decreto 14 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuto agli

effetti civili il decreto della Sacra Congregazione de Propaganda Fide del 22 gennaio 1929 che ha eretto in ente morale il Collegio delle missioni africane, con sede in Verona, ed è approvato lo statuto organico dell'ente stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 2721.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2053.
Approvazione, con modifiche, dello statuto della « Pia Casa di ricovero Fratelli Branchetta », con sede in Fiume.

N. 2053. R. decreto 14 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con modifiche, lo statuto organico della « Pia Casa di ricovero Fratelli Branchetta » con sede in Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 2722.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2054.
Fusione dell'Opera pia « Ospedale S. Antonio », in Subiaco, col « Civico ospedale Alessandro Angelucci » dello stesso Comune.

N. 2054. R. decreto 14 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale S. Antonio », con sede in Subiaco, è distaccata dalla Congregazione di carità del detto Comune e fusa in unico ente col « Civico ospedale Alessandro Angelucci » del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 2723.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2055.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale Fratelli Lepri », con sede in Force.

N. 2055. R. decreto 14 novembre 1929, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale Fratelli Lepri », con sede nel comune di Force (Ascoli Piceno), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del Comune medesimo e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 18 novembre 1929.
Nomina del vice presidente del Monte di pietà di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1928 col quale il commendatore Giuseppe Iorio, ora dimissionario, fu nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Roma, per la durata di un quadriennio;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del nuovo vice presidente dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. Giovanni Viola, membro del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Roma, è nominato vice presidente dello stesso Consiglio di amministrazione fino alla data del 12 dicembre 1932.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Registro 6 *Ministero agricoltura e foreste, foglio* 16. — MONACELLI.

(6915)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1929.
Nuove tariffe per gli impianti telefonici in derivazione interna dall'apparecchio principale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1887, recante norme sulle derivazioni interne nelle reti telefoniche urbane;

Ritenuta la opportunità di determinare le tariffe relative agli impianti di cui sopra e di emanare altresì le norme necessarie per l'applicazione del predetto Regio decreto;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ad ogni linea telefonica urbana possono essere allacciate al massimo cinque derivazioni interne.

Si fa eccezione per gli impianti con un numero di derivazioni superiori a cinquanta per i quali le Società concessionarie possono consentire all'utente un numero maggiore di derivazioni per ogni linea urbana in abbonamento.

Nel caso di controversie è ammesso il ricorso al Ministro per le comunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

Art. 2.

I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione da apparecchi principali, quale che ne sia il numero complessivo, sono stabiliti nella misura di L. 120 annue nelle reti fino a 2000 abbonati e di L. 160 nelle altre reti.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni indipendenti dalla rete urbana e per gli impianti supplementari e accessori.

Art. 3.

I canoni di manutenzione e noleggio, dovuti alle Società concessionarie per gli impianti interni installati dalle Società stesse, sono stabiliti nella seguente misura comprensiva di ogni prestazione, onere e spesa:

Impianto interno.

	SISTEMA		
	a batteria locale	a batteria centrale	automatico
a) Per derivazione semplice compreso un commutatore.	90	90	90
b) Per impianto a centralino fino a 5 derivazioni per ogni apparecchio.	90	140	170
c) Per una sola derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con alimentazione dipendente dall'urbana.	—	175	175
d) Per i seguenti impianti speciali richiesti in più dall'utente: suoneria, ricevitore, commutatore, escluso ogni canone per altri accessori.	18	18	18
e) Supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile).	30	30	30

E' dovuto inoltre a titolo di compenso per l'impianto per una volta tanto, la metà dei canoni annui complessivamente dovuti per abbonamento, manutenzione e noleggio.

Art. 4.

Per gli impianti interni di proprietà degli utenti, o presi a nolo da installatori privati, è dovuto alle Società concessionarie, oltre il canone di abbonamento, quello di manutenzione stabilito nella seguente misura:

Impianto interno.

	SISTEMA		
	a batteria locale	a batteria centrale	automatico
a) Per derivazione semplice compreso un commutatore.	42	42	42
b) Per impianto a centralino fino a 5 derivazioni per ogni apparecchio.	42	52	65
Per impianto a centralino di tipo diverso con alimentazione indipendente:			
1° per ogni apparecchio comunicante col centralino;	40	75	110
2° per ogni apparecchio avente anche inserzione diretta con l'urbana.	110	120	125
c) Per una sola derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con alimentazione dipendente dall'urbana.	—	75	75
d) Per i seguenti impianti speciali richiesti in più dall'utente; suoneria, ricevitore, commutatore, escluso ogni canone per altri accessori.	10	10	10
e) Supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile).	10	10	10
f) Per impianti a tasti o leve intercomunicanti per ogni apparecchio abilitato a comunicare con l'urbana.	120	120	120
Per ogni apparecchio non abilitato.	60	60	60

Art. 5.

Per gli utenti che abbiano uno o più impianti di loro proprietà con oltre 100 derivazioni ciascuno e di tale importanza da richiedere la sorveglianza continua, le Società concessionarie possono consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze. In caso di controversia è ammesso il ricorso al Ministro per le comunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

Nel caso previsto dal precedente comma è dovuto alle Società concessionarie, in aggiunta al canone di abbonamento, la somma di L. 10 per ogni derivazione abilitata, a titolo di rimborso della spesa per la sorveglianza tecnica. Tale somma, ad ogni modo, non potrà oltrepassare in nessun caso, per ogni impianto, il limite massimo di L. 1500 all'anno.

Art. 6.

Gli utenti di cui agli articoli 4 e 5 corrisponderanno inoltre alla Azienda di Stato per i servizi telefonici, pel tramite delle Società concessionarie di zona, la stessa percentuale che sarebbe da questa dovuta, in base al successivo art. 8, applicata sulla quota di noleggio determinata come se gli impianti fossero stati eseguiti dalle Società concessionarie di zona. Queste esigeranno il pagamento di tali quote dagli utenti trimestralmente, e cioè alle scadenze stabilite per gli incassi degli abbonamenti telefonici.

Art. 7.

Nell'assumere la manutenzione degli impianti interni, le Società concessionarie hanno facoltà di eseguire un collaudo preventivo, allo scopo di determinare se gli impianti stessi corrispondano alle condizioni tecniche prescritte dal Ministero delle comunicazioni.

Qualora, all'atto del collaudo, tali condizioni non si riscontrino, sarà fissato un congruo termine, fino ad un massimo di sei mesi, per la regolarizzazione dell'impianto. In caso di controversia è ammesso il ricorso al Ministro per le comunicazioni, il quale decide definitivamente con provvedimento non soggetto ad alcun gravame.

Fino alla decisione ministeriale non potrà essere interrotto il collegamento dell'impianto interno con la rete urbana.

Art. 8.

Sugli introiti lordi, comunque ricavati dalle Società in dipendenza dell'applicazione degli articoli precedenti, spetta allo Stato il canone di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, eccezione fatta per le quote riscosse dagli utenti in base all'art. 6.

Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(6931)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1929.

Nomina del rappresentante del Ministero dell'interno nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto 13 giugno 1929, n. 1075, relativo all'istituzione di un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1951, col quale viene chiamato a far parte del Comitato suddetto un rappresentante del Ministero dell'interno;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1929, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1929, registro 14, foglio 490, col quale fu costituito il suddetto Comitato di coordinamento;

Vista la lettera 22 agosto 1929, n. 162-5/1, con cui il Ministero dell'interno ha designato quale suo rappresentante, nel Comitato predetto, il dott. Elfrido Ramaccini, prefetto del Regno;

Decreta:

A decorrere dal 20 novembre 1929-VIII, il comm. dott. Elfrido Ramaccini, prefetto del Regno, è chiamato a far parte del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato, quale rappresentante del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(6921)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1929.

Autorizzazione alla Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano, ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo responsabilità civile verso gli operai (R.C.O.).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 14 novembre 1929, presentata dalla « Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio », con sede in Milano, allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo responsabilità civile verso gli operai;

Visto gli atti sociali pubblicati nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, in data 19 ottobre 1929;

Decreta:

La « Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio » con sede in Milano, capitale L. 10,000,000, versato L. 6,800,000, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo responsabilità civile verso gli operai (R.C.O.).

Roma, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: TRIGONA.

(6918)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-7681.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Frandolic di Giovanni, nato a Trieste il 26 ottobre 1903 e residente a Trieste, via dei Porta n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Frandoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Frandolic è ridotto in « Frandoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Clelia Frandolic nata Bonazza di Ugo, nata il 27 settembre 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6276)

N. 11419-7684.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Frandolic fu Giacomo, nato a Doberdò del Lago il 25 luglio 1874 e residente a Trieste, via dei Porta n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Frandoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Frandolic e ridotto in « Frandoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Matilde Frandolic nata Moze di Giovanni, nata il 20 febbraio 1873, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 14 marzo 1911, figlio;
3. Giulio di Giovanni, nato il 17 luglio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6277)

N. 11419-7682.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Frandolic di Giovanni, nato a Trieste il 20 febbraio 1906 e residente a Trieste, via dei Porta n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Frandoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Frandolic è ridotto in « Frandoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6278)

N. 11419-7683.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Frandolic di Giovanni, nato a Trieste il 15 aprile 1902 e residente a Trieste, via dei Porta n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Frandoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Frandolic è ridotto in « Frandoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6279)

N. 11419-7885.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giordano Fuchs fu Enrico, nato a Trieste il 12 giugno 1891 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 51, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giordano Fuchs è ridotto in « Volpi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Fuchs nata Klausberger di Luigi, nata il 20 ottobre 1896, moglie;
2. Sergio di Giordano, nato il 4 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(62J)

N. 11419-5858.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Gerlanz di Giuseppe, nato a Trieste il 1° giugno 1894 e residente a Trieste, via Romagna n. 63, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gerlanz è ridotto in « Gerli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Gerlanz nata Rupel fu Giuseppe, nata il 13 aprile 1899, moglie;
2. Tullio di Antonio, nato il 14 ottobre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6282)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 18 novembre 1929 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 18 novembre 1929, n. 1898, recante modificazioni al R. decreto 10 marzo 1926, n. 386, sulle case popolari, limitatamente alla città di Bolzano, e al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412.

(6926)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 8 dicembre 1929-VIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la convalidazione del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2039, che autorizza il prelevamento di L. 15,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(6925)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diffida per smarrimento di diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

E' stato smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciato, in data 21 aprile 1928-VI, al sig. dott. Scalori Giuseppe di Ugo. Si diffida chiunque ne sia o ne venga in possesso a non farne comunque uso ed a restituirlo al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione superiore) od a consegnarlo alle locali autorità scolastiche o di pubblica sicurezza.

(6927)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 1° quadrimestre dell'anno 1930.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli e Palermo, durante il primo quadrimestre del 1930, sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2050
Id. di 2ª categoria	» 1850
Per il Brasile:	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2400
Id. di 2ª categoria	» 2100
Id. di 3ª categoria	» 1800
Per il Plata:	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2450
Id. di 2ª categoria	» 2150
Id. di 3ª categoria	» 1850
Per il Centro America:	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2500
Id. di 2ª categoria	» 2100

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli di cui all'articolo precedente subiranno un aumento di L. 150 a posto, meno che per i piroscafi appartenenti alla terza categoria.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella:

Piroscafi	Compagnia di navigazione	Categoria
	Linea del Nord America	
Vulcania	Cosulich	1ª
Saturnia	Cosulich	1ª
Conte Biancamano	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Grande	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Verde	Lloyd Sabaudo	1ª
Augustus	Navigazione Generale Italiana	1ª
Duilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Giulio Cesare	Navigazione Generale Italiana	1ª
Orazio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Roma	Navigazione Generale Italiana	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Presidente Wilson	Cosulich	2ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana	2ª
Patria	Cyprien Fabre	2ª
Providence	Cyprien Fabre	2ª

Linea del Sud America.

Vulcania	Cosulich	1ª
Saturnia	Cosulich	1ª
Conte Biancamano	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Grande	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Verde	Lloyd Sabaudo	1ª
Augustus	Navigazione Generale Italiana	1ª
Duilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Giulio Cesare	Navigazione Generale Italiana	1ª
Orazio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Roma	Navigazione Generale Italiana	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Martha Washington	Cosulich	2ª
Presidente Wilson	Cosulich	2ª
Principessa Giovanna	Lloyd Sabaudo	2ª
Principessa Maria	Lloyd Sabaudo	2ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana	2ª
Florida	S. G. Transports Maritimes	2ª
Campana	S. G. Transports Maritimes	2ª
Belvedere	Cosulich	3ª
Pincio	Lloyd Latino	3ª
Valdivia	Lloyd Latino	3ª
Maria Cristina	Lloyd Sabaudo	3ª
Caprera	Navigazione Generale Italiana	3ª
Città di Genova	Navigazione Generale Italiana	3ª
Alsina	S. G. Transports Maritimes	3ª
Mendoza	S. G. Transports Maritimes	3ª

Per il Centro America.

Orazio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana	1ª

Roma, addì 10 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: LOJACONO.

(6928)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 58.

Si rende noto ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, che è stato denunziato a questa Amministrazione lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato consolidato 5 % n. 69829, di L. 235 di rendita annua, intestato a Giordano Olimpia di Sebastiano moglie di Pistonato Roberto di Vittorio, domiciliato in Cuneo, ipotecato a favore dello Stato per cauzione dovuta da Turazza Mario fu Domenico.

Trascorsi sei mesi dalla data della presente pubblicazione senza che siano intervenute opposizioni da parte di chi v'abbia interesse, sarà dato corso all'operazione chiesta su detta rendita dagli eredi della titolare.

Roma, 8 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5639)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 74.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data: 16 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione: Mazzotti Nicolao, per incarico — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 630, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6453)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 262.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.23	Belgrado	33.975
Svizzera	371.30	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.24	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.711	Norvegia	5.125
Spagna	264.70	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.674	Svezia	5.151
Berlino (Marco oro)	4.575	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.125
Praga	56.70	Rendita 3.50 %	68.25
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	17.89	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso Argentino Carta	7.87	Consolidato 5 %	81.90
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.90	I serie	72.80
Oro	368.44	II serie	72.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 263.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 dicembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.22	Belgrado	33.93
Svizzera	371.33	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.249	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.712	Norvegia	5.122
Spagna	266.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.674	Svezia	5.152
Berlino (Marco oro)	4.574	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.13
Praga	56.67	Rendita 3.50 %	68.35
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	17.96	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso Argentino Carta	7.88	Consolidato 5 %	81.775
New York	19.092	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.89	I serie	72.80
Oro	368.39	II serie	72.375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 20).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % (Littorio)	130217	985 —	Baroni Elisa fu Paolo, maritata Castiglioni di Corbetta, domic. a Milano; con usufrutto a Zucchi Giuseppina fu *Adolfo* ved. Baroni, domic. a Milano.	Intestate come contro, con usufrutto a Zucchi Giuseppina fu *Rodolfo*, ved. Baroni, domic. a Milano.
»	30218	985 —	Baroni Luigi / fu Paolo, domic. a Milano; con usufrutto come la precedente.	
»	30219	985 —	Baroni Angelina	
3 % Legge 26-3-1885 N. 3015 Serie 3ª	73883	489.55	Dudan *Olga* fu Jacopo moglie di *Emilio* Lorenzon domic. a Treviso.	Dudan *Tommasina-Olga detta Olga* moglie di Lorenzon *Agostino-Emilio detto Emilio*, domic. a Treviso.
3.50 %	299978	175 —	Ubertalli Luigi di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Brusnengo (Novara); con usufrutto vitalizio a Viarisio *Antonia* di Giovanni Battista, nubile.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Viarisio *Giovanna-Maria-Antonia* di Giovanni Battista, nubile.
»	792478	9275 —	*Sant'Elia* Laura fu Domenico ved. di Trigona Carlo, domic. a Roma; con usufrutto vitalizio a Menabrea Maria fu *Federico* vedova *Sant'Elia*.	*Trigona* Laura fu Domenico ved. di Trigona Carlo ved. ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Menabrea Maria fu *Luigi-Federico*, ved. di *Trigona Domenico*.
P.N. 5 %	3046	65 —	Arcivescovo pro tempore di Napoli; con usufrutto vitalizio a *Rossi* Gennaro-Maria fu Sossio, domic. a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Russo* Gennaro-Maria fu Sossio, domic. a Napoli.
3.50 %	630698	45.50	Vesco *Caterina* di Antonio moglie di Giuseppe Olivei, domic. in Samone (Torino) vincolata.	Vesco *Anna-Maria-Caterina* di Antonio, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	44600	90 —	Viotti Iolanda / fu *Attilio-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre de Pauliny Emilia fu Edmondo, ved. di Viotti *Attilio-Emilio*, domic. a Cornigliano Ligure (Genova); con usufrutto vitalizio a de Pauliny Emilia fu Edmondo ved. Viotti *Attilio-Emilio*.	Viotti *Iolanda-Elena* fu *Emilio-Attilio*, minore sotto la p. p. della madre de Pauliny Emilia fu Edmondo, ved. di Viotti *Emilio-Attilio;* con usufrutto a de Pauliny Emilia fu Edmondo, ved. di Viotti *Emilio-Attilio*.
»	355981	255 —	Viotti Elena-Iolanda	
»	346460	840 —	Viotti Giulio-Pier-Ugo-Gustavo ed *Elena-Iolanda* fu *Attilio* minori sotto la p. p. della madre de Pauliny Emilia fu Edmondo, vedova Viotti; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Viotti Giulio-Pier-Ugo-Gustavo e *Iolanda-Elena* fu *Emilio-Attilio*, minori ecc. come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 %	778822	371 —	Perona *Luigia* fu Angelo, moglie di Biancotti Pietro, domic. a Torino, vincolata.	Perona *Maria-Luigia* fu Angelo, moglie ecc. come contro, vincolata.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % » »	33282 33283 33284	840 — 1250 — 1250 —	Daidola Danilo e Lucio fu Carlo, minori Daidola Danilo sotto la p. p. Daidola Lucio della madre Reggiani Ada fu *Giovanni*, ved. di Daidola Carlo, domic. a Torino. La prima rendita è con usufrutto a Reggiani Ada fu *Giovanni* ved. di Daidola Carlo, domic. a Torino.	Daidola Danilo e Lucio fu Carlo, minori Daidola Danilo sotto la p. p. Daidola Lucio della madre Reggiani Ada fu *Domenico*, ved. ecc. come contro. La prima rendita è con usufrutto a Reggiani Ada fu *Domenico*, ved. ecc. come contro.
3.50 % »	547791 642147	91 — 45.50	Gentile *Antonietta* fu Gennaro minore sotto la p. p. della madre Fruttauro Concetta fu Pasquale, ved. Gentile, dom. in Napoli.	Gentile *Maria-Antonia* fu Gennaro, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	384542	720 —	Perreca *Lamberti* di Carmine, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Nola (Caserta).	Perreca *Lamberto* di Carmine, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6586)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 86.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 343 — Data: 21 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: avv. Piegaia Andrea fu Domenico e Marchesini Emma fu Eugenio nei Facdauelle — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 4990, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 30 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Casale Celestino di Agostino per conto di Mignacco Sabina fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 585, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 dicembre 1929 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6907)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottavo elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 8 marzo 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1929, registro n. 2 Ministero economia nazionale, foglio n. 19, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 novembre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2523. — Conferma della concessione perpetua della miniera di oro denominata « Mottone e Mee », sita in territorio dei comuni di Schieranco e Antronapiana, provincia di Novara, a favore della Società anonima Miniere d'Antrona, con sede in Schieranco. Estensione ettari 400.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1929, registro n. 2 Ministero economia nazionale, foglio n. 246, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, addì 9 novembre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2518. — Conferma della concessione perpetua della miniera di zinco denominata « Belloro », sita in territorio dei comuni di Gorno e Premolo, provincia di Bergamo, a favore della Società anonima Miniere e Fonderie di zinco « Vieille Montagne » con sede in Gorno (Bergamo). Estensione ett. 392.08.21.49.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1929, registro n. 2 Ministero economia nazionale, foglio n. 243, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 novembre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2515. — Conferma della concessione perpetua della miniera di zinco denominata « Monte Zambla e Monte Arera », sita in territorio del comune di Oltre il Colle, provincia di Bergamo, a favore della Società anonima Miniere e Fonderie di zinco « Vieille Montagne » con sede a Gorno (Bergamo). Estensione ettari 387.44.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1929, registro n. 2 Ministero economia nazionale, foglio n. 245, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 novembre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2516. — Conferma della concessione perpetua della miniera di zinco denominata « Vedra Pizzadello e Valle Vedra », sita in territorio del comune di Oltre il Colle, provincia di Bergamo, a favore della Società Miniere e Fonderie di zinco « Vieille Montagne » con sede a Gorno (Bergamo). Estensione ettari 377.18.76.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1929-VII, registro n. 2 Ministero economia nazionale, foglio n. 244, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 novembre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2517. — Conferma della concessione perpetua della miniera di zinco denominata « Monte Trevasco », sita in territorio del comune di Parre, provincia di Bergamo, a favore della Società anonima Miniere e Fonderie di zinco « Vieille Montagne », con sede in Gorno (Bergamo). Estensione ettari 400.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1929, registro n. 2 Ministero economia nazionale, foglio n. 242, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 novembre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2519. — Conferma della concessione perpetua della miniera di zinco denominata « Zambla », sita in territorio del comune di Oltre il Colle, provincia di Bergamo, a favore della Società anonima « Vieille Montagne », con sede in Gorno (Bergamo). Estensione ettari 399.20.80.

Decreto Ministeriale 6 maggio 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1929, registro n. 3 Ministero economia nazionale, foglio n. 40, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 29 ottobre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2301. — Conferma fino al 27 giugno 1932, della concessione della miniera di antracite denominata « Piccolo S. Bernardo e Belvedere », sita in territorio del comune di La Thuile, provincia di Aosta, a favore del comune di La Thuile. Estensione ettari 348.18.

Decreto Ministeriale 18 giugno 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1929, registro n. 3 Ministero economia nazionale, foglio n. 383, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 29 ottobre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2302. — Conferma della concessione perpetua della miniera di piombo e zinco denominata « Bacu Loceddu o Spilloncargiu », sita in territorio del comune di Villaputzu, provincia di Cagliari, a favore del sig. avv. Paolo Guinebertière, elettivamente domiciliato a Gadoni. Estensione ettari 109.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1929, registro n. 4 Ministero economia nazionale, foglio n. 132, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 18 ottobre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2077, col quale la concessione della miniera di acque salsojodiche, denominata « Lesignano Bagni », sita in territorio del comune di Lesignano dei Bagni, provincia di Parma, è stata confermata fino al 17 luglio 1942 ed intestata a nome dei signori Benini Arturo, Ceccarelli Antonio, Venturoli Ettore ed eredi del fu Carlo Ferrari, tutti rappresentati dal sig. Ceccarelli Antonio, domiciliato elettivamente in Lesignano dei Bagni (Parma). Estensione ettari 154.38.61.

Decreto Ministeriale 27 luglio 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1929, registro n. 4 Ministero economia nazionale, foglio n. 256, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 18 ottobre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2075. — Conferma della concessione perpetua della miniera di blenda e galena argentifera denominata « Argentiera », sita in territorio del comune di Sassari, provincia di Sassari, a favore della Società Correboi, anonima, con sede sociale a Genova ed elettiva a Sassari presso l'ing. Giovanni Sgarbi, direttore della miniera. Estensione ettari 396,83.

Decreto Ministeriale 29 luglio 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1929, registro n. 4 Ministero economia nazionale, foglio n. 266, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 29 ottobre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2310. — Concessione perpetua della facoltà di utilizzare la sorgente di acqua termale denominata « Terme Comunali » situata in contrada Porto, del comune di Ischia, a favore del comune di Ischia. Estensione mq. 1642.04.

Decreto Ministeriale 12 agosto 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 4 ottobre 1929, registro n. 5 Ministero economia nazionale, foglio n. 180, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 novembre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2524. — Conferma della concessione perpetua della miniera di pirite di ferro denominata « Sache o Chassés », sita in territorio dei comuni di Challant, Saint Victor e Verrés, provincia di Aosta, a favore del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Novara, con sede in Novara e con domicilio eletto presso il sig. Pietro Nousnan in Challant St. Victor (Aosta). Estensione ettari 357.00.32.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1929, registro n. 5 Ministero economia nazionale, foglio n. 112, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 29 ottobre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2300. — Conferma della concessione perpetua della miniera di piombo argentifero denominata « Nanni Frau », sita in territorio del comune di Fluminimaggiore, provincia di Cagliari, a favore della Società mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede elettiva ad Iglesias. Estensione ettari 282.83.

Decreto Ministeriale 8 settembre 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1929, registro n. 5 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 224, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 novembre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2533. — Concessione perpetua della facoltà di utilizzare le sorgenti di anidride carbonica, emananti in terreni di proprietà della concessionaria, località S. Albino, in territorio di Montepulciano, provincia di Siena, a favore della signora Elisa Pegna vedova Calvo, nella sua qualità di proprietaria della Ditta Enrico e Giulio Pegna, con sede a Pergine Valdarno, la quale agli effetti del presente decreto elegge domicilio presso il parroco di S. Albino (Siena) Don Nello Pinzuti. Estensione ettari 7.80.

Decreto Ministeriale 9 settembre 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1929, registro n. 5 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 225, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 novembre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2521, col quale la investitura della miniera di bauxite denominata « Clelia », sita in territorio del comune di Pola, frazione Lavarigo, provincia di Pola, è stata trasformata in concessione e confermata in perpetuo a favore della Società anonima italiana delle bauxite, con sede elettiva ad Albona. Estensione ettari 18.4.64.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1929, registro n. 5 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 210, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 novembre 1929, lib. 1, vol. 481. — Conferma della concessione perpetua della miniera di piombo denominata « Gennamari », sita in territorio dei comuni di Arbus e Fluminimaggiore, provincia di Cagliari, a favore della Società anonima delle miniere di Gennamari - Ingurtosu, con sede in Genova, piazza Rovere n. 7, e con domicilio eletto a Cagliari presso il direttore delle miniere stesse ing. Paolo Audibert. Estensione ettari 399.62.60.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 5 ottobre 1929, registro n. 5 Ministero economia nazionale, foglio n. 185, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 29 ottobre 1929, lib. 1, vol. 481, col quale alla Società anonima di Monteponi, con sede in Torino e con domicilio eletto presso la direzione della miniera di Monteponi, in Monteponi, è stata concessa la facoltà di coltivare per la durata di cinquant'anni e cioè fino al 10 settembre 1979, la miniera di piombo denominata « Palmari », in territorio di Iglesias, provincia di Cagliari. Estensione ettari 179,50.

Decreto Ministeriale 23 settembre 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1929, registro n. 5 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 227, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 29 ottobre 1929, lib. 1, vol. 481, n. 2309. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento, denominata « Pozzetto », in territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria, a favore del sig. Natale Ferrari, domiciliato a Serralunga di Crea. Estensione ettari 2.38.92.

Decreto Ministeriale 23 settembre 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1929, registro n. 5 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 211, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 novembre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2513. — Conferma della concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Monte Vigna », in territorio del comune di Fiumenero, provincia di Bergamo, a favore della Società anonima Alti forni, fonderie, acciaierie e ferriere Franchi Gregorini, con sede in Brescia e domicilio eletto a Gavazzo, provincia di Bergamo, presso il sig. Achille Zuchelli. Estensione ettari 59.56.80.

Decreto Ministeriale 23 settembre 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1929, registro n. 5 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 226, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 novembre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2522. — Conferma della concessione perpetua della miniera di piombo argentifero e zinco denominata « Terras Nieddas », sita in territorio del comune di Fluminimaggiore, provincia di Cagliari, a favore della Società mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede elettiva ad Iglesias. Estensione ettari 217.17.

Decreto Ministeriale 23 settembre 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1929, registro n. 5 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 212, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 novembre 1929, libro 1, vol. 481, n. 2520. — Conferma della concessione perpetua della miniera di oro denominata « Kint », sita in territorio del comune di Macugnaga, provincia di Novara, a favore della Società anonima industriale P. M. Ceretti, con sede a Villadossola, provincia di Novara, rappresentata dal consigliere delegato sig. Mario Ceretti. Estensione ettari 371.50.

Decreto Ministeriale 21 ottobre 1929-VII registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1929, registro n. 1 Corporazioni, foglio 310, col quale è stata respinta l'istanza in data 10 luglio 1928, avanzata dalla Società anonima Alti forni, fonderie, acciaierie e ferriere Franchi Gregorini, con sede in Brescia, diretta ad ottenere la conferma della concessione della miniera « Terzana Alta » essendo la Società incorsa in motivi di decadenza.

(6583)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	440467 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Simeoni Adele fu Giuseppe, vedova di Haraszthy Giorgio, domic. a Verona . . . . L. per l'usufrutto: Haraszthy Anna Maria fu Giorgio ed alla prole nata e nascitura dal matrimonio della suddetta con il signor Ughetto Amedeo fu Carlo, tenente nel Regio esercito.	1,260 —
Cons. 5 %	404016 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Metello Clelia, vedova di Cesana Giuseppe . » per la proprietà: Cesana Filippo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Clelia Metello vedova di Cesana Giuseppe, domic. a Rittana (Cuneo).	50 —
»	404018 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Cesana Maria-Caterina, minore ecc., come la proprietà precedente.	50 —
3.50 %	97038	Bellisoni Marchese Luigi fu Giuseppe, domic. in Montebello (Pavia) ipoteca . . . . »	700 —
Cons 5 %	273708	De Bonfils Amedeo fu Armando, minore sotto la p. p. della madre Artemisia Pia fu Antonio, vedova di De Bonfils Armando, domic. a Roma . . . . »	1,860 —
»	273710	De Bonfils Amedeo e Raffaella fu Armando, minori ecc., come la precedente . . . . »	3,635 —
3.50 % (1902)	32908	Aprosio Pasquale di Stefano, domic. a Vallecrosia (Porto Maurizio) . . . . »	35 —
» (1906)	574071	Intestata come la precedente . . . . »	63 —
» »	662355	Intestata come la precedente . . . . »	42 —
Cons. 5 % P. L.	6274	Gaia Giovannino di Arnaldo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bruino (Torino) . . . . »	75 —
Cons. 5 %	20660	Privitello Nicolò di Michele, domic. a New York . . . . »	250 —
3.50 % Cat. A	4181	Beneficio Parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano in Isarno frazione di Novara . . . . »	21 —
3 %	46015	Beneficio Parrocchiale di Isarno frazione del comune di Novara »	12 —
Cons. 5 %	54984 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Francisco Catterina . . . . » per la proprietà: Giordano Michelina fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Francisco Catterina fu Tommaso, vedova Giordano, domic. a Fiorano (Torino).	65 —
»	54985	Intestata come la proprietà precedente . . . . . . »	200 —
»	54986	Intestata come la proprietà precedente . . . . »	265 —
»	309823	Stuardi Maria fu Domenico, nubile, domic. in Torino . . »	500 —
»	309824	Intestata come la precedente . . . . »	500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Polizza combattenti	16144	Bertellotti Dionisio di Gaspero, domic. a Palagnana (Lucca) . L.	20 —
Cons. 5 %	360374 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Real Irma di Melchiore, moglie di Capra Marcello fu Luigi, domic. a Torino . . . . » per la proprietà: Capra Marcello fu Luigi, domic. a Torino.	4,800 —
3.50 %	798945	de Bonfils Amedeo fu Armando, minore sotto la p. p. della madre Artemisia Pia fu Antonio, vedova di de Bonfils Armando, domic. in Cagliari . . . . »	157.50
Cons. 5 %	233456	Pio Legato Miniasi, amministrato dalla Congregazione di carità di Incisa di Valdarno (Firenze) . . . . »	60 —
»	338282	Valentino Maria di Giovanni, moglie di Scafuto Gaetano fu Francesco, domic. ad Afragola (Napoli) - vincolata . . . »	80 —
3.50 %	578114	Decolle Maddalena fu Pietro, nubile, domic. a Canischio (Torino) . . . . »	133
Cons. 5 %	284099	Erigendo Asilo Infantile di Rancate frazione di Triuggio (Milano) »	2,750 —
»	387956	Congregazione di carità di Triuggio (Milano) per l'erigendo Asilo Infantile di Rancate frazione del comune di Triuggio (Milano) . . . . »	500 —
»	387957	Intestata come la precedente . . . . »	750 —
3.50 %	745335	Giudice Bernardino fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Prisco Filomena, vedova di Giudice Nicola, domic. a Sarno (Salerno) . . . . »	70 —

Roma, 30 novembre 1929 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6585)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Soppressione di servizio fonotelegrafico e attivazione di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che col giorno 1° corrente mese è stato soppresso il servizio fonotelegrafico e attivato quello telegrafico nella ricevitoria postale di Penna in Teverina, provincia di Terni, con orario limitato di giorno.

(6891)

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 25 novembre 1929-VIII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Solero, in provincia di Alessandria, con orario limitato di giorno.

(6912)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 10 posti di capi manipolo della Milizia nazionale forestale fra i laureati in scienze forestali.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui è costituita la Milizia nazionale forestale ed il relativo regolamento generale;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, apportante modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale;

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, che apporta nuove disposizioni sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, che proroga l'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1387;

Sentito il Comando generale della M.V.S.N.;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esami a n. 10 posti di capi manipolo della Milizia nazionale forestale, da conferire ai laureati in scienze forestali dell'Istituto superiore agrario e forestale di Firenze ed ai laureati in scienze agrarie.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 50 giorni dalla data del presente bando di concorso, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando Gruppo legioni Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente bando di concorso abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per coloro che abbiano preso parte, in qualità di militare, alla guerra 1915-1918. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nella lista di leva. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dalle autorità prefettizie, di data non anteriore di mesi due a quella del presente bando di concorso;

f) certificato generale penale di data non anteriore di due mesi a quella del presente bando di concorso;

g) diploma di perito forestale conseguito presso il Regio Istituto superiore agrario e forestale di Firenze, od il diploma in scienze agrarie;

h) certificato dei punti ottenuti negli esami di laurea ed i punti nelle varie materie di esame;

i) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso, attestante l'iscrizione al P.N.F. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista;

l) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a 10 giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art 4.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del Comando generale della M.V.S.N. può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità.

Art. 6.

Prima di essere sottoposti agli esami i concorrenti dovranno subire una visita sanitaria passata dall'ufficiale medico del Comando Gruppo legioni Milizia nazionale forestale che dovrà accertare la loro attitudine fisica per il servizio nella Milizia nazionale forestale.

Contro il risultato di tale visita non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 7.

La Commissione di cui all'art. 5 procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media delle puntazioni conferite da ciascuno dei suoi membri.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno in una prova scritta ed una orale. La prova scritta verterà in materia professionale attinente ai compiti della Milizia nazionale forestale.

La prova orale consisterà nella discussione del tema scritto.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma nel giorno e nelle località che saranno indicati ai concorrenti con personale comunicazione.

Per la prova scritta saranno concesse ai candidati 7 ore di tempo; la prova orale avrà la durata di circa 30 minuti.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti.

Chi contravviene a tali disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 10.

La Commissione di cui all'art. 5 esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio in una cifra da zero a venti risultante dalla media delle puntazioni conferite da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i dieci ventesimi saranno esclusi dalle prove orali e conseguentemente dal concorso; tutti gli altri saranno chiamati con invito personale alle prove stesse.

Art. 11.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte, una segreta con pallottole bianche e nere sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da 10 a 20 per gli idonei e da zero a 9 per i non idonei; la cifra definitiva per le prove orali risulterà dalla media delle puntazioni conferite da ciascun membro della Commissione d'esami.

Art. 12.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;

b) il punto di merito per la prova orale;

c) il punto di merito per i titoli presentati;

d) il risultato medio;

e) il ruolo di classificazione per ciascun concorrente.

Art. 13.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati capi manipolo della Milizia nazionale forestale con anzianità provvisoria, in base alla graduatoria di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(6932)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.